

Newsalert

Dipartimento di Diritto bancario e finanziario

L'Opinion EBA in materia di trattamento prudenziale delle NPE oggetto di cartolarizzazione

In data 23 ottobre 2019, la *European Banking Authority* ("EBA") ha pubblicato una *Opinion* sul trattamento regolamentare delle esposizioni *non performing* (*non performing exposures* - "NPE") oggetto di cartolarizzazione.

Il documento, indirizzato alla Commissione europea nell'ambito del Piano d'azione del Consiglio per ridurre il fenomeno dell'accumulo dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche europee, suggerisce la revisione di alcune previsioni del Regolamento CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013) e del Regolamento Securitisation (Regolamento (UE) 2017/2401) al fine di adattare i sopra-menzionati provvedimenti alla particolare natura degli NPE, rimuovendo alcuni ostacoli normativi all'impiego delle cartolarizzazioni di crediti di tale tipologia.

L'EBA sottolinea come la cartolarizzazione dei crediti sia uno strumento efficace di dismissione degli NPE poiché, rispetto alle cessioni bilaterali, consente di segmentare il rischio legato alle esposizioni oggetto di cartolarizzazione e pertanto attrarre investitori dotati di differente appetito al rischio.

Nell'*Opinion*, l'EBA identifica i seguenti principali ostacoli normativi all'impiego delle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto NPE:

- a Requisiti patrimoniali molto elevati per gli enti creditizi previsti nell'ambito del CRR:
l'attuale trattamento prudenziale delle operazioni di cartolarizzazioni non tiene in considerazione le peculiarità finanziarie ed economiche che distinguono le cartolarizzazioni di NPE dalle operazioni di cartolarizzazione aventi a oggetto crediti *performing*, e *in primis* l'ordinaria applicazione di uno sconto finanziario sul valore nominale dei crediti al fine di determinare il prezzo di cessione dei medesimi. Di

conseguenza, l'applicazione dei metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (*Internal Rating Based Approach*, c.d. SEC-IRBA, e *Standardised Approach*, c.d. SEC-SA) può condurre all'applicazione di fattori di ponderazione sproporzionatamente elevati sulle posizioni verso cartolarizzazioni di NPE e, di conseguenza, ad una sovrastima del rischio effettivo incorporato nel portafoglio e assunto dall'investitore;

b Trattamento degli NPE ai sensi del Regolamento Securitisation:

Obblighi di retention

Come noto, il Regolamento Securitisation, ricalcando in larga parte la disciplina previgente, impone al "cedente", allo "sponsor" o al "prestatore originale" di mantenere un interesse economico minimo nell'operazione di cartolarizzazione non inferiore al 5% del valore nominale delle esposizioni sottostanti o delle posizioni verso la cartolarizzazione. Secondo quanto previsto dalla normativa, l'interesse economico nell'operazione deve essere calcolato su valore nominale dei crediti cartolarizzati.

L'*Opinion* parte dall'assunto che le operazioni aventi ad oggetto crediti *performing* differiscono, da un punto di vista finanziario ed economico, da quelle aventi ad oggetto NPE. In particolare, nella prassi, le operazioni di cessione di NPE sono caratterizzate da cessioni di portafogli il cui prezzo di acquisto, alla luce della particolare natura delle esposizioni cedute, è pari al valore nominale del credito ridotto di una percentuale che costituisce la componente di sconto finanziario. Alla luce di ciò, calcolando, secondo quanto previsto dal Regolamento Securitisation, l'interesse economico ritenuto sul valore nominale degli NPE e non sul prezzo di acquisto (non considerando dunque lo sconto finanziario), tale interesse risulta, nella sostanza, superiore a quello necessario a soddisfare il requisito di *retention* imposto dalla normativa.

Alla luce di quanto sopra, l'EBA suggerisce alla Commissione di modificare il Regolamento Securitisation per tenere conto, nel calcolo dell'interesse economico ritenuto, dello sconto finanziario applicato dal cessionario sul prezzo di acquisto dei crediti.

Oltre alle proposte finalizzate alla rimozione degli ostacoli normativi, l'*Opinion* suggerisce talune modifiche al Regolamento Securitisation volte ad allineare maggiormente l'impianto normativo alla prassi delle cartolarizzazioni di NPE. In particolare, a differenza delle cessioni di crediti *performing*, nelle cartolarizzazioni di NPE il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di cassa e di pagamento nonché del recupero dei crediti è di norma un soggetto terzo (a differenza delle cartolarizzazioni di crediti *performing* ove spesso tale ruolo è svolto dallo stesso *originator*) che, oltre a ricoprire il ruolo di agente della cartolarizzazione, partecipa all'investimento nell'operazione mediante sottoscrizione di parte dei titoli *mezzanine* e *junior* emessi dalla società veicolo. Alla luce di tale circostanza, l'EBA suggerisce di valutare l'inclusione del *servicer* nel novero dei soggetti che possono assolvere ai sopra-menzionati obblighi di *retention*.

Obblighi di due diligence

In aggiunta a quanto segnalato dall'EBA con riferimento agli obblighi di *retention*, l'*Opinion* sottolinea che risulta di difficile applicazione, in quanto poco coerente con la particolare natura degli NPE, la norma del Regolamento Securitisation che (i) prevede

che il cedente, il promotore e il prestatore originario applichino alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri – solidi e ben definiti – per la concessione di crediti che applicano alle esposizioni non cartolarizzate e (ii) impone ai soggetti che acquistano i crediti da terzi allo scopo di cartolarizzarli di verificare che il soggetto, coinvolto direttamente o indirettamente, nel contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni da cartolarizzare abbia applicato alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri – solidi e ben definiti – per la concessione di crediti che applicano alle esposizioni non cartolarizzate.

Anche con riferimento a tale tematica, l'EBA propone alla Commissione di introdurre nel Regolamento Securitisation uno specifico trattamento per gli NPE.

In considerazione di quanto sopra, l'EBA suggerisce alla Commissione di modificare il CRR e il Regolamento Securitisation al fine di:

- i. introdurre una specifica definizione di "cartolarizzazioni di NPE", alle quali applicare talune previsioni prudenziali *ad hoc* (si vedano i punti seguenti). Tale definizione, secondo l'EBA, dovrebbe includere, in particolare, un requisito secondo cui il *pool* cartolarizzato deve comprendere un ammontare minimo obbligatorio di NPE;
- ii. ricalibrare il trattamento regolamentare attualmente previsto dal CRR per le cartolarizzazioni di NPE, al fine di tenere conto dello sconto finanziario sul valore nominale dei crediti, applicato in sede di cessione: in particolare, l'EBA suggerisce la possibilità di sostituire il c.d. *gross book value approach* attualmente impiegato dal CRR con un approccio basato sui valori contabili netti per determinare, tra l'altro, (i) l'*Attachment Point* (A) e il *Detachment Point* (D) delle posizioni verso le cartolarizzazioni di NPE e (ii) il valore e le perdite attese connesse alle NPE cartolarizzate;
- iii. introdurre uno specifico trattamento regolamentare per le cartolarizzazioni aventi a oggetto sia esposizioni *in bonis* che *non performing*;
- iv. in caso di impiego del metodo standardizzato (SEC-SA) per la determinazione dei requisiti patrimoniali, prevedere la possibilità per i titolari di una posizione *senior* verso una cartolarizzazione di NPE di applicare al valore della posizione un *risk weight* pari al 100% qualora l'*originator* abbia applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio alle esposizioni sottostanti prima di realizzazione la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 127 del CRR;
- v. modificare il Regolamento Securitisation al fine di prevedere uno specifico metodo di calcolo della *retention* per le cartolarizzazioni di NPE che tenga conto dello sconto sul valore nominale applicato al prezzo di acquisto delle esposizioni cartolarizzate;
- vi. includere anche il *servicer* indipendente tra i soggetti che possono assolvere l'obbligo di *retention* di cui al Regolamento Securitisation;
- vii. introdurre una disciplina specifica per le cartolarizzazioni di NPE e altre cartolarizzazioni di attività originate da terzi con riferimento all'obbligo di verificare che il cedente o il prestatore originario abbia applicato "*criteri di concessione di credito*

solidi e ben definiti", come stabilito all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del Regolamento Securitisation.

Contatti

Gregorio Consoli

Partner – Chiomenti
Dipartimento Banche e Finanza
T. +39 02 72157637
gregorio.consoli@chiomenti.net

Alessandro Portolano

Partner – Chiomenti
Dipartimento Regolamentazione attività finanziarie
T. +39 02 72157635
alessandro.portolano@chiomenti.net

Salvatore Maria Sardo

Associate – Chiomenti
Dipartimento Banche e Finanza
T. +39 02 72157769
salvatore.sardo@chiomenti.net

Nicola Cecchetto

Associate – Chiomenti
Dipartimento Regolamentazione attività finanziarie
T. +39 02 72157 824
nicola.cecchetto@chiomenti.net
